

*LEGGE REGIONALE*

*"Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a Statuto ordinario".*

*LEGGE REGIONALE*

*"Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a Statuto ordinario".*

*Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:*

*Art. 1*

*Ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici di concorso per*

- a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province*
- b) assunzioni presso gli enti ospedalieri*
- c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione,*  
*si stabiliscono i sottospesificati criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato e i livelli funzionali del ruolo regionale:*

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <i>Amministrazione dello Stato</i>  | <i>Amministrazione regionale</i>   |
| <i>Direttore di divisione, Direttore di sezione o qualifica inferiore</i> | <i>VI e VII livello funzionale</i> |
| <i>Funzionario medico</i>   | <i>VI e VII livello funzionale</i> |
| <i>Impiegato della carriera di concetto</i>                               | <i>V livello funzionale</i>        |
| <i>Impiegato della carriera d'ordine o esecutiva</i>                      | <i>IV livello funzionale</i>       |

*Art. 2*

*Le funzioni di segretario nelle commissioni di cui al precedente arti-*

*colo sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.*

*Art. 3*

*In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove previsti, possono essere designati, nelle commissioni di concorso di cui all'articolo 1, gli ufficiali sanitari titolari del Comune capoluogo della Provincia nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o ufficiali sanitari titolari di Comuni con più di 20 mila abitanti.*

*Art. 4*

*Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ad altre commissioni o comitati, operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, nell'ambito di competenze trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.*

*Art. 5*

*Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, ostetrica condotta e medico scolastico nonché nella Commissione di cui allo art. 8 della legge 2.4.1968, n. 475, il componente funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione Civile degli Interni è sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale.*

*IL PRESIDENTE  
Tarricone*

*I CONSIGLIERI SEGRETARI*

*Fitto-Galatone*

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

*E' estratto del verbale della seduta del 15 maggio 1976 ed e  
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.*

**IL PRESIDENTE**

*Tarricone*

**I CONSIGLIERI SEGREIARI**

*Fitto-Galatone*